

Tribunale sez. XVII - Roma, 18/10/2021, n. 16221

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sez. XVII civile

Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese
composta dai magistrati:

Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente

Dott. Fausto Basile Giudice

Dott. Vittorio Carlomagno Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al N. 26522 del ruolo
contenzioso generale dell'anno 2017 trattenuta in decisione
all'udienza del 19.11.20

tra

MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE (C.F. ..), con sede in
Genova, C.so T., nella persona del suo Presidente ad interim, M. A.
C., che agisce anche in proprio (C.F. ..), rappresentati, difesi ed
elett.te dom.ti in Via C., presso lo studio dell' Avv. Luigi Fratini

ATTORE

E

FONDAZIONE ALLEANZA NAZIONALE (C.F. ..), in persona del presidente e
legale rappresentante avv. Franco Mugnai, con sede in Roma, via S.,
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Andriani, elett. dom.ta
presso lo studio In Roma, via G.

CONVENUTO

OGGETTO: marchio, diritti della personalità

conclusioni per parte attrice:

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare e dichiarare la responsabilità della
Fondazione Alleanza Nazionale per la violazione dei diritti costituzionalmente garantiti
degli attori. Ordinare alla Fondazione Alleanza Nazionale, la cancellazione del simbolo
della fiamma tricolore e della denominazione Msi, dal sito internet e da tutti i social media.
Ordinare altresì alla stessa di revocare la cessione del simbolo al Partito Fratelli D'Italia,
avvenuta con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione Alleanza
Nazionale; Conseguentemente e per l'effetto, condannare la Fondazione Alleanza
Nazionale, al pagamento in favore di parte attrice Sig.ra M. A. C., in proprio e nella qualità
di legale rappresentante del Movimento Sociale Italiano - Destra nazionale, delle seguenti
somme: euro. 100.000 (centomila/00) O la somma maggiore o minore che sarà accertata in

corso di causa, da liquidare anche in via equitativa. Con ordine di pubblicazione a mezzo stampa della emanando sentenza.

IN VIA SUBORDINATA:

Accertare e dichiarare, anche a mezzo di presunzioni, che la responsabilità per cui è causa sia da ascrivere alla Fondazione Alleanza Nazionale; Accertare e dichiarare la violazione dei diritti costituzionalmente tutelati e coperti da garanzia costituzionale e comunque dei diritti inviolabili, nonché di quei diritti riconducibili agli articoli 2059 e 2043 e comunque dei diritti e/o interessi tutti, la cui violazione sia accertata in corso di causa; Conseguentemente e per l'effetto, condannare la Fondazione Alleanza Nazionale, al pagamento in favore di parte attrice Sig.ra M. A. C. e Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale delle somme tutte atte a risarcire ogni danno patrimoniale o non patrimoniale, o altra tipologia esistente o costituenda e comunque di ogni danno subito o subendo, quale che sia la sua qualificazione giuridica o tecnica, purché in misura tale da risarcire il pregiudizio sofferto e subito nell'integralità; da liquidarsi anche, ove occorra, in via equitativa. Nonchè delle spese tutte sostenute o sostenende. Oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, a far tempo dalla data del sinistro e fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Conclusioni per parte convenuta: respingere ogni domanda rivolta nei confronti della Fondazione Alleanza Nazionale con qualsiasi statuizione, in rito o nel merito. Con vittoria delle spese del giudizio, comprese le spese generali.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il partito politico "Nuovo Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale", costituito nel 2005, premesso di essere titolare del simbolo della fiamma tricolore e della denominazione "Movimento Sociale Italiano", ha agito, in persona del suo presidente sig.ra M. A. C., la quale ha espressamente dichiarato di agire anche in proprio, nei confronti della Fondazione Alleanza Nazionale deducendo il loro uso illegittimo da parte della convenuta e la connessa violazione dei diritti della personalità ad esso attribuiti quale ente collettivo.

A fondamento del proprio diritto sul segno ha esposto di averlo adottato come simbolo di partito nel proprio atto costitutivo, depositato il 15.12.05, e di averlo depositato nel registro delle opere protette del Ministero per i Beni e le Attività Culturali il 10.02.06, e come marchio di impresa il 27.05.11 per la classe 45 (registrazione italiana n. 0001470784 richiesta), ed ha richiamato la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 265/16 del 25.02.16, resa fra l'odierno attore da un lato e la Associazione Alleanza Nazionale e la Fondazione Alleanza Nazionale dall'altro.

La convenuta si è costituita rilevando che si tratta del segno universalmente noto come simbolo del Movimento Sociale Italiano, costituito nel 1946, affermando di esserne titolare quale successore del partito politico Alleanza Nazionale, secondo quanto disposto dall'art. 6 del proprio atto costitutivo, e rilevando che la sentenza della Corte di Appello di Firenze

richiamata da parte attrice non ha escluso che Alleanza Nazionale fosse titolare del segno ma ha solo affermato che essa non potesse inibirne l'uso ad altri soggetti politici portatori di un progetto in continuità con la storia del simbolo, e che contro di essa è stato presentato ricorso per cassazione.

La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti; il giudice istruttore ha disatteso la richiesta di interrogatorio formale della attrice C. proposta da parte convenuta.

L'associazione non riconosciuta, e quindi anche il partito politico, quale centro di imputazione di situazioni giuridiche e, come tale, soggetto di diritto distinto dagli associati, beneficia della tutela della propria denominazione, che si traduce nella possibilità di chiedere la cessazione di fatti di usurpazione (ossia, di indebita assunzione di nomi e denominazioni altrui quali segni distintivi), la connessa reintegrazione patrimoniale, nonché il risarcimento del danno ex art. 2059 cod. civ., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità ed all'immagine dell'ente (Cass. 16 giugno 2020 n. 11635; Cass. 15 novembre 2015, n. 23401; Cass. 11 agosto 2009, n. 18218; Cass. 26 febbraio 1981, n. 1185).

In questo ambito la tutela dei segni distintivi contro il pericolo di confondibilità mira, non già alla garanzia di interessi economici, bensì a proteggere quel complesso di valori e finalità perseguite dal gruppo attraverso la propria partecipazione alla vita collettiva.

In relazione ai partiti politici, in particolare, la tutela dell'identità, riassunta nella denominazione e nei segni distintivi, rinviene il suo fondamento costituzionale negli art. 2,21 e 49 Cost. ed esprime l'esigenza di evitare, proprio in relazione al dibattito pubblico, confusioni quanto agli elementi che li caratterizzano come centri autonomi di espressione di idee e di azioni.

Nel merito, parte attrice invoca a fondamento del proprio diritto sul segno atti unilaterali da essa posti in essere a partire dal 2005 in relazione ad un simbolo universalmente noto come simbolo di un partito politico costituito nel 1946, col quale, nonostante l'identità di denominazione, non vanta alcun rapporto e nei cui confronti non può fare valere alcun titolo di acquisto.

La convenuta ha documentato di essere una fondazione istituita nel 2011 dal legale rappresentante della associazione "Alleanza Nazionale", a sua volta risultante dalla trasformazione del Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale portata a termine in occasione del noto congresso di Fiuggi del 1995, e che le sono stati conferiti, fra gli altri beni, i simboli già appartenenti ad Alleanza Nazionale (v. art. 6 del suo atto costitutivo), quindi

anche la fiamma tricolore, di cui perciò può vantarsi titolare in virtù di un atto dispositivo riferibile all'originario titolare.

La tesi di parte attrice, per quanto non compiutamente esplicitata, pare essere, - in tal senso si può intendere il richiamo alla sentenza della Corte di Appello di Firenze - che il nome ed il simbolo del Movimento Sociale Italiano sarebbero stati dismessi dall'associazione Alleanza Nazionale, e sarebbero quindi liberamente appropriabili, almeno da parte di soggetti che intendano collocarsi nell'alveo della medesima tradizione politica. Peraltro la sentenza della Corte di Appello di Firenze citata da parte attrice è stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza del 16 giugno 2020 n. 11635, e parte attrice non ha replicato in alcun modo alle difese della convenuta, non avendo depositato le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., e dopo il rinvio per precisazione delle conclusioni non ha svolto alcuna attività difensiva, non avendo partecipato all'udienza e non avendo depositato conclusionale né replica.

Parte convenuta per parte sua ha eccepito e documentato che sotto il profilo giuridico e civilistico Alleanza Nazionale è semplicemente la nuova denominazione assunta dal "vecchio" Movimento Sociale Italiano ed ha ampiamente argomentato sui caratteri del mutamento, sostenendo che si è trattato non di una rottura ma di una evoluzione partecipata e consapevole e sottolineando gli elementi di continuità, in particolare la scelta di mantenere nel simbolo di Alleanza Nazionale tanto il simbolo della "Fiamma Tricolore", quanto la sigla "M.S.I."

Il collegio osserva che la tutela del partito quale centro autonomo di espressione di idee e di azioni implica necessariamente anche il riconoscimento del suo diritto di aggiornare il programma e la collocazione nel panorama politico mantenendo la propria identità – che non equivale a immutabilità – cioè presentandosi al pubblico come il medesimo soggetto, quindi come il soggetto identificato da un determinato segno distintivo. Il simbolo dunque riassume in sé il patrimonio storico ed ideale di una specifica formazione politica che, indipendentemente dalle trasformazioni ed evoluzioni che sono comuni nella vita dei partiti e nella storia delle idee, continua ad appartenere alla stessa, o ai soggetti che ad essa sono succeduti, e non può essere appropriato da terzi estranei che rivendichino la loro fedeltà al programma o all'ideologia originari. Né si vede in verità come potrebbe conciliarsi col rispetto dei diritti della personalità dell'associazione riconosciuta, ed ancora meno col rispetto della funzione costituzionale riconosciuta ai partiti politici, una verifica ab externo della loro fedeltà al programma originario quale condizione della persistenza del loro diritto a presentarsi al pubblico rivendicando la loro originaria identità.

Tornando alla fattispecie in esame, si deve concludere che il simbolo e la denominazione continuano a rappresentare segni distintivi identificativi del Movimento Sociale Italiano costituito nel 1946, che il medesimo soggetto ha continuato ad usarli, conglobati nel nuovo

simbolo, anche dopo la sua trasformazione in Alleanza Nazionale, che tali segni non identificano genericamente il patrimonio ideologico di un'area politica ma queste specifiche formazioni politiche ed oggi appartengono alla convenuta.

Le domande di parte attrice pertanto devono essere integralmente rigettate.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta le domande di parte attrice;

condanna gli attori in solido alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in euro 15.000,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali.

Così deciso nella camera di consiglio del 24.06.21 in Roma.